

Messaggio

numero

6211

data

5 maggio 2009

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge sull'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

gli onorevoli Paolo Beltraminelli e Filippo Gianoni con la mozione 16 febbraio 2009 hanno chiesto al Consiglio di Stato di valutare i rischi legati alla partecipazione esclusiva o preponderante in enti pubblici e privati e, se del caso, di adottare gli opportuni provvedimenti legislativi atti a limitare o a escludere un'eventuale responsabilità.

Il Consiglio di Stato si è determinato su questa mozione con messaggio n. 6210 del 5 maggio 2009 (rapporto sulla mozione summenzionata), nel quale ha spiegato per grandi linee la portata e i limiti della responsabilità della casa madre nel contesto dei gruppi di società, della responsabilità degli istituti autonomi parastatali e della responsabilità sussidiaria dello Stato, con particolare riguardo ai rischi della garanzia dello Stato per gli impegni di società affiliate a Banca Stato (qualora la medesima decidesse di acquistare in futuro una simile partecipazione) e all'Azienda Elettrica Ticinese, la quale già è titolare di partecipazioni a società del settore energetico. Quel messaggio, al quale qui espressamente rinviamo, è da ritenersi parte integrante del presente messaggio.

Nel messaggio n. 6117 del 17 settembre 2008 lo scrivente Consiglio, con riferimento alla raccomandazione espressa in un parere giuridico commissionato al prof. Hans Caspar von der Crone, già ha proposto una modifica dell'art. 4 della Legge sulla Banca dello Stato nel senso di escludere esplicitamente la garanzia dello Stato per gli impegni di società affiliate alla Banca dello Stato.

Analoga limitazione dovrebbe essere introdotta per gli impegni di società affiliate ad AET. Questa limitazione della garanzia esplicherebbe l'effetto di porre al riparo lo Stato dal rischio di essere chiamato a garantire per gli impegni assunti da queste società partecipate che potrebbero ricadere su AET creandole un deficit per causa delle affiliate, deficit che lo Stato - se non fosse introdotta per legge questa limitazione - sarebbe chiamato a coprire per il principio della responsabilità dello Stato in caso di insolvenza dell'azienda. Questa limitazione di responsabilità è giuridicamente efficace anche nel caso di responsabilità fondata sulla fiducia o quale organo di fatto perché lo Stato si limita a nominare i membri del Consiglio di amministrazione, senza loro assegnare alcuna istruzione sullo svolgimento del mandato, e non svolge dunque alcuna attività equiparabile a quella di un organo di fatto nell'ambito della gestione di un gruppo di società, tantomeno con questo suo limitato agire lo Stato può suscitare nei terzi la fiducia in un suo intervento riparatore dei danni eventualmente causati da uno o più società partecipate dall'azienda autonoma.

Proponiamo dunque di modificare l'art. 1 cpv. 2 della LAET nel senso di precisare che la garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

Per i motivi qui illustrati vi invitiamo ad accogliere il disegno di modifica di legge che lo accompagna, precisando altresì che esso non comporta conseguenze di natura finanziaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 5 maggio 2008 n. 6211 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge istituente l'Azienda elettrica ticinese del 25 giugno 1958 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Azienda statale

²Lo Stato ne garantisce gli impegni. La garanzia dello Stato non si estende agli impegni di società affiliate.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.